



COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova

Deliberazione n. 004/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL GIORNO 08/02/2021

Oggetto: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate. Approvazione.

In prosecuzione di seduta:

	Presenti	Assenti
Faustino Mauro Fantoni	X	
Luca Medica	X	
Bianca Torre	X	
Silvano Alberti	X	
Stefano Carcangiu	X	
Giovanni Callero		X
Bruno Aportis	X	
Davide Dispenza	X	
Antonello Barbieri	X	
Silvana Balbi	X	
Simone Maina		X
Totale	9	2

In continuazione di seduta

Punto 5 Ordine del giorno - Proposta di deliberazione: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate. Approvazione.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, ne illustra a titolo istituzionale il merito con il supporto del responsabile del servizio finanziario.

TERMINATA la discussione il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione portante n°_5_all'o.d.g. che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa*.

Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiuso il consiglio comunale e sono le ore 18,38

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate. Approvazione.

II RESPONSABILE FINANZIARIO

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm.ii., confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini del presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1, commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

Ritenuto di disciplinare sia il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Viste le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 821 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento TOSAP approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 27/06/1994;

Vista la disposizione di cui al comma 817, articolo 1 della Legge 160/2019 in base alla quale *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone allegato A del presente provvedimento di cui ne è parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo a quello previsto dalle precedenti forme di prelievo;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Vista la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti e richiamati:

- l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4-bis dell'articolo 106 del decreto legge 34/2020 per cui "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 pubblicato in G.U. n. 13 del 18/01/2021 con il quale viene stabilita un'ulteriore proroga all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Visti i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto che è stato richiesto il parere del Collegio dei revisori dei conti;

Considerato che, vista l'urgenza di applicazione della nuova entrata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato da norme statali, si rende necessario disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.lgs. 267/00,

propone

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare il "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati", allegato A al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati;
4. di prendere atto che i regolamenti delle precedenti forme di prelievo, sostituite integralmente dal presente regolamento, saranno comunque operativi ai fini dell'attività di controllo e accertamento delle varie tipologie di entrate.

Inoltre, vista l'urgenza di applicazione dell'entrata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato da norme statali,

propone

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Tea Daccà)



Oggetto: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate. Approvazione.

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. 18.08.2000 N. 267

In ordine alla proposta di deliberazione segnata all'oggetto

PARERE TECNICO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere


FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per le seguenti motivazioni

Montoggio, li 01/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tea Dacca')



PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 - I° comma del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.ed ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni

PARERE NON NECESSARIO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Montoggio, li 01/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tea Dacca')



COMUNE DI MONTOGGIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 004 del 8/2/2021

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto del canone
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Rilascio dei titoli autorizzativi
- Art. 5 – Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 7 – Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 8 – Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 9 – Determinazione del canone
- Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 11 – Accertamenti – Recupero canone
- Art. 12 – Sanzioni ed indennità
- Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Montoggio.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2. Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 4. Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento delle aree mercatali ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione;

Art. 6. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro **0,60** per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 9. Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 % sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando, possibilmente, la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 30.09).
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 30.09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro sempre per eccesso.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 – Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 12. Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021, salvo differimento del termine ex lege, ancorchè di facoltativa applicazione per l'Ente.

Allegato A al Regolamento Canone Unico Patrimoniale.

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E PIAZZE COMUNALI

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione suolo, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie.

Rientrano nella **"CATEGORIA 1"** le seguenti vie e piazze:

LOCALITÀ	CARPI INFERIORE	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	CARPI SUPERIORE	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	CASALINO	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	CASTELLO	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	COSTA INFERIORE	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	COSTA SUPERIORE	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	CRETO	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	SORRIVA INFERIORE	CATEGORIA 1
LOCALITÀ	SORRIVA SUPERIORE	CATEGORIA 1
LOCALITÀ'	CA'	CATEGORIA 1
PIAZZA	BALILLA	CATEGORIA 1
PIAZZA	CHIESA	CATEGORIA 1
PIAZZA	SAN LORENZO	CATEGORIA 1
PIAZZA	SERRA	CATEGORIA 1
VIA	AI PIAZZI	CATEGORIA 1
VIA	ARMANDO DACCA'	CATEGORIA 1
VIA	ATTILIO GAVUGLIO	CATEGORIA 1
VIA	CASE NUOVE	CATEGORIA 1
VIA	DELL'INSURREZIONE D'APRILE	CATEGORIA 1
VIA	EDILIO MANGINI	CATEGORIA 1
VIA	EZIO FAGIANI	CATEGORIA 1
VIA	FIESCHI	CATEGORIA 1
VIA	FIUME	CATEGORIA 1
VIA	GIUSEPPE RIVANERA	CATEGORIA 1
VIA	GUGLIELMO MARCONI	CATEGORIA 1
VIA	IV NOVEMBRE	CATEGORIA 1
VIA	LUCIANO ZAMPERINI	CATEGORIA 1
VIA	MILITE IGNOTO	CATEGORIA 1

VIA	MONSIGNOR GIOACHINO REBORA	CATEGORIA 1
VIA	MONTEMORO	CATEGORIA 1
VIA	PAOLO MINAGLIA	CATEGORIA 1
VIA	PONTEVECCHIO	CATEGORIA 1
VIA	PRIVATA	CATEGORIA 1
VIA	ROMA	CATEGORIA 1
VICO	VEGETTI	CATEGORIA 1

Rientrano nella **“CATEGORIA 2”**

- **TUTTE LE VIE E PIAZZE NON INCLUSE NELLA “CATEGORIA 1”.**

TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE DI MONTOGGIO

TARIFE ANNUALI

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019: **30,00 €**

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,600	18,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	1,000	30,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	1,200	36,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,600	18,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m ²	1,000	30,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a 1 m ²	1,200	36,00 €	0,000	- €

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generica	0,59	17,56 €	0,53	15,81 €
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo	0,25	7,50 €	0,23	6,75 €
Tende fisse o retrattili ESENTI???				
Distributori automatici	0,34	10,33 €	0,31	9,30 €
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	2,00	60,00 €	1,80	54,00 €
Sottosuolo con serbatoi	0,25	7,50 €	0,23	3,75 €
Passi carrai	0,29	8,78 €	0,26	7,90 €
Passi carrai a raso o muniti di cartello	0,07	2,19 €	0,06	1,97 €
Acquedotto (tariffa fissa)	4,330	130,00 €	4,330	130,00 €

Percentuale riduzione per cat.2 (10%)

TARIFE GIORNALIERE

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE: **0,60 €**

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1	CATEGORIA SPECIALE
--	-------------	--------------------

TIPOLOGIA DI MEZZI DI TIPO PUBBLICITARIA	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,07	€ 0,04	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1.01 m ² a 5,50 m ²	0,07	€ 0,04	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,10	€ 0,06	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,13	€ 0,08	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,13	€ 0,08	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1.01 m ² a 5,50 m ²	0,13	€ 0,08	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,17	€ 0,10	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	0,20	€ 0,12	0,00	- €
Pubblicità effettuata con proiezioni	4,00	€ 2,40	0,00	- €
Pubblicità effettuata con aeromobili	83,33	€ 50,00	0,00	- €
Pubblicità effettuata con palloni frenati	41,67	€ 25,00	0,00	- €
Volantinaggio	5,00	€ 3,00	0,00	- €
Locandine	0,07	€ 0,04	0,00	- €
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze	1,33	€ 0,80		
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	20,00	€ 12,00	0,00	- €
Pubblicità effettuata a mezzo di totem o strutture simili	2,00	€ 1,20	0,00	- €
Affissioni - Manifesti fino a 1 m ² per i primi 10 giorni	1,72	€ 1,03	0,00	- €
Affissioni - Manifesti fino a 1 m ² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni	0,50	€ 0,30	0,00	- €
Affissioni - Manifesti oltre 1 m ² per i primi 10 giorni	1,72	€ 1,03	0,00	- €
Affissioni - Manifesti oltre 1 m ² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni	0,50	€ 0,30	0,00	- €
Diritti di urgenza		€ 30,00		

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generico	1,720	€ 1,03	1,550	0,93 €
Occupazione per lavori edili, ponteggi, scavi	0,870	€ 0,52	0,770	0,46 €
Occupazioni con dehor, tavoli e sedie	0,900	€ 0,54	0,810	0,49 €
Occupazioni con tariffa agevolata (spettacoli viaggiatori, manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, di ONLUS, sindacali, feste patronali organizzate da associazioni)	0,350	€ 0,21	0,320	0,19 €
Traslochi	esenti		esenti	

Percentuale riduzione per cat.2 (10%)

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTOGGIO

Oggetto: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di febbraio, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dell'Unione dello Scrivia

Premesso che

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini del presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1, commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

esaminata

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento in oggetto;

la bozza di Regolamento allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale costituita da n.13 articoli;

Visto

- l'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- dall'art. 52, D.lgs. 446/97;
- l'art. 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile reso in data 01.02.2021 dal Responsabile del Servizio espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole alla proposta di approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. Fabrizio Vigo)

(Dott. Lucio Sardi)

(Dott.ssa Emanuela Scolaro)


Oggetto: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate. Approvazione.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Faustino Mauro Fantoni)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08/03/21 e vi rimarrà fino al 23/3/21 consecutivamente.

Dalla Residenza Comunale, il 08/03/21

Il Responsabile del Servizio
(Sandro Morando)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____, è divenuta esecutiva non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)